

# SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

## 4<sup>a</sup> COMMISSIONE

(Difesa)

SABATO 10 SETTEMBRE 1960

(21<sup>a</sup> seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente CERICA

### INDICE

#### Disegni di legge:

« Norme integrative del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 940, sugli organici degli operai di ruolo delle Forze armate » (1004) (Seguito della discussione e rinvio):

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 202, 203
ANGELILLI, <i>relatore</i> . . . . .	202
CAIATI, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i> . . . . .	203
DE LUCA . . . . .	203
JANNUZZI . . . . .	203
MARAZZITA . . . . .	203
TOLLOY . . . . .	203
VERGANI . . . . .	202

« Revisione dell'organico del servizio di Commissariato dell'Esercito (ruolo ufficiali di Assistenza) » (1140) (D'iniziativa dei deputati Boi di ed altri) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE . . . . .	196, 198, 199, 200, 201
ANGELILLI, <i>relatore</i> . . . . .	196
CADORNA . . . . .	199
CAIATI, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i> . . . . .	197, 200

DE LUCA . . . . .	Pag. 199, 201
GRAVA . . . . .	199
JANNUZZI . . . . .	198, 199
TOLLOY . . . . .	197, 198, 199, 201
VERGANI . . . . .	198, 200

« Soprassoldo giornaliero per i servizi speciali al personale dello squadrone guardie del Presidente della Repubblica » (1160) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE . . . . .	201, 202
ANGELILLI, <i>relatore</i> . . . . .	201

« Modifiche alla tabella n. 1 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, già modificata con legge 27 febbraio 1958, n. 295 » (1201) (D'iniziativa del deputato Durand de la Penne) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE, <i>ff. relatore</i> . . . . .	192, 193, 194, 195, 196
ANGELILLI, <i>relatore</i> . . . . .	193
CADORNA . . . . .	192
CAIATI, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i> . . . . .	194, 195
DE LUCA . . . . .	193, 194, 195
JANNUZZI . . . . .	192
MARAZZITA . . . . .	195, 196

4<sup>a</sup> COMMISSIONE (Difesa)21<sup>a</sup> SEDUTA (10 settembre 1960)

*La seduta è aperta alle ore 10,45.*

*Sono presenti i senatori: Angelilli, Cadorna, De Luca Luca, Grava, Marazzita, Tolloy e Vergani.*

*A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, i senatori Cornaggia Medici, Medici, Palermo, Piasenti, Salomone, Sartori e Vallauri sono sostituiti, rispettivamente, dai senatori Cingolani, Magliano, Minio, Ponti, Moro, Bellisario e Molinari.*

*A norma dell'articolo 25, ultimo comma, del Regolamento, sono presenti i senatori Jannuzzi e Masciale.*

*Interviene il Sottosegretario di Stato per la difesa Caiati.*

**T O L L O Y**, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

**Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa del deputato Durand de la Penne: « Modifiche alla tabella n. 1 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, già modificata con legge 27 febbraio 1958, n. 295 » (1201)**  
(Approvato dalla Camera dei deputati)

**P R E S I D E N T E**, ff. relatore. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa del deputato Durand de la Penne: « Modifiche alla tabella n. 1 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, già modificata con legge 27 febbraio 1958, n. 295 », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Data la momentanea assenza del relatore, senatore Angelilli, se non si fanno osservazioni, farò io stesso una breve relazione sul disegno di legge, limitandomi ad illustrare il suo concetto informatore.

Il disegno di legge all'ordine del giorno tende a portare modifiche alla tabella n. 1 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito,

della Marina e dell'Aeronautica, già modificata con legge 27 febbraio 1958, n. 295, ai fini di stabilire un'equipollenza di titolo tra il Comando di brigata effettivo dell'Arma dei carabinieri e la carica di Capo di stato maggiore del Comando generale dell'Arma stessa.

Il provvedimento di legge in esame ha lo scopo di ottenere che il generale di brigata, capo di stato maggiore del Comando generale dell'Arma, di fronte all'avanzamento a generale di divisione abbia riconosciute tale equipollenza. Il Comando generale, per necessità di situazioni e di ordinamento, è stato obbligato a nominare un generale di brigata Capo di stato maggiore del Comando generale, ma l'esercizio di tale funzione non è da meno di quella di un comando di brigata.

**J A N N U Z Z I**. Io credo che questo disegno di legge vada preso in esame più per la sua portata di carattere generale che per un caso di carattere particolare. La ragione del provvedimento, che mi pare insita nel disegno di legge, è questa: l'ufficiale che ha compiuto un anno di comando di brigata può aspirare alla promozione; chi, invece, ha ricoperto la carica di capo di stato maggiore — carica elevatissima — ha compiuto ugualmente un lavoro molto importante, ma si è trovato privo della possibilità di espletare le funzioni inerenti al comando di brigata.

Attesa l'importanza dell'una e dell'altra funzione, e atteso che chi è stato capo di stato maggiore non ha potuto tenere il comando di brigata — che poi equivale alla funzione di capo di stato maggiore, che riassume e comprende in sé tutte le funzioni dell'Arma — io penso che, per questa ragione di carattere generale — non per la ragione particolare della situazione in cui possa trovarsi, oggi, un determinato ufficiale — il disegno di legge possa essere degno della nostra approvazione.

**C A D O R N A**. Concordo pienamente con le osservazioni svolte, soprattutto perchè l'Arma dei carabinieri, dove il grado di colonnello è un grado amministrativo e dove il comando di legione ha un valore che non corrisponde a quello che nell'Esercito è il comando di reggimento, ha delle caratteristiche affat-

4<sup>a</sup> COMMISSIONE (Difesa)21<sup>a</sup> SEDUTA (10 settembre 1960)

to particolari. Il concetto che emerge dal disegno di legge in esame applicato all'Esercito potrebbe essere molto discusso, in quanto il comando di reggimento è il posto nel quale un ufficiale viene saggiato; nel caso dell'Arma dei carabinieri invece può essere considerato un ruolo eccezionale il comando di stato maggiore, e pertanto ritengo pienamente giustificato il provvedimento in discussione.

D E L U C A . Desidererei che il senatore Angelilli svolgesse lui stesso la relazione, ora che è presente, in quanto egli è il relatore che è stato incaricato di studiare a fondo il problema, e quindi nessuno meglio di lui può fornirci tutti i dati che ci occorrono per valutare la portata della proposta. Comunque, in base a ciò che ha detto il senatore Cadorna, si comprende che esiste una sostanziale differenza tra il comandante di reggimento e quello di legione dei carabinieri. Se si trattasse di altre Armi, pertanto, il problema determinato dal disegno di legge in esame assumerebbe un aspetto diverso, ma, trattandosi appunto dell'Arma dei carabinieri, concordo con l'esposizione fatta e mi dichiaro favorevole alla approvazione del provvedimento. Evidentemente il senatore Cadorna ha parlato dall'alto della sua competenza; peraltro così facendo mi ha messo una pulce nell'orecchio: bisognerebbe accertarsi se proprio il comandante di legione non abbia delle responsabilità che riecheggiano quelle di un comandante di reggimento. È un problema serio, questo, importante e da risolvere: non vorrei, infatti, che, esistendo poca differenza tra i due casi, la approvazione del provvedimento in discussione oggi costituisse un precedente per estendere le presenti disposizioni via via a tutto l'Esercito.

P R E S I D E N T E , *ff. relatore*. C'è un errore di fatto nella interpretazione delle varie posizioni nei gradi direttivi dell'Esercito e dell'Arma dei carabinieri. Il senatore Cadorna ha parlato di comando di reggimento e di comando di legione. Con il provvedimento in esame non siamo in tema di comandanti di legione o di capo di stato maggiore. Il capo di stato maggiore del comando

generale dei Carabinieri è generale di brigata, e non colonnello. Il senatore Cadorna evidentemente si è riferito ai capi di stato maggiore delle grandi unità dell'Esercito. Il comando di legione dei carabinieri è soprattutto un comando disciplinare ed amministrativo, e non operativo. Istituzionalmente i reggimenti hanno invece un comando che è disciplinare, amministrativo ed operativo insieme. I comandi istituzionalmente operativi dei carabinieri sono i comandi gruppo e dei battaglioni mobili.

Nel caso particolare, previsto dal disegno di legge in esame, non si tratta d'altra parte di un colonnello, ma di un generale di brigata. I comandanti di brigata reggono un comando anche esso disciplinare e soprattutto amministrativo.

Non si possono quindi considerare le opportunità e le esigenze di un comando dei carabinieri di legione e di brigata simili a quelle di un comando di reggimento o di brigata delle altre Armi dell'Esercito. Comunque poiché è giunto ed è presente il senatore Angelilli, cedo a lui la parola quale relatore di questo disegno di legge.

A N G E L I L L I , *relatore*. Dal 1936, epoca della sua istituzione, la carica di capo di stato maggiore presso il Comando generale dell'Arma dei carabinieri fu normalmente attribuita ad un colonnello.

Nel 1957, però, nell'intento di conferire a tale carica l'opportuno prestigio, fu chiamato ad assumerla un generale di brigata.

La decisione, motivata dalla importanza della funzione, fu adottata in considerazione del fatto che al capo di stato maggiore sono devolute, per delega del comandante generale, delicate e complesse attribuzioni, che alle sue dirette dipendenze sono posti due colonnelli direttori, l'uno della direzione amministrativa, l'altro della direzione ippica e veterinaria, colonnelli che potevano anche avere maggiore anzianità del pari grado capo di stato maggiore, e che questi, per la sua stessa carica, era in continuo contatto con i generali comandanti le tre divisioni e le dieci brigate e con i comandanti di legioni e scuole, oltre che con i massimi organi ministeriali.

4<sup>a</sup> COMMISSIONE (Difesa)21<sup>a</sup> SEDUTA (10 settembre 1960)

Questa decisione peraltro impone l'aggiornamento della tabella n. 1, annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, come modificata dalla legge 27 febbraio 1958, n. 295, nel senso che venga ritenuta valida, ai fini della promozione, la carica di capo di stato maggiore presso il comando generale, equiparandola così al comando di brigata.

In mancanza di tale modifica, infatti, si verifica una palese discriminazione tra il generale di brigata che, per aver ricoperto un tale delicato ed importante incarico non può trovarsi nella condizione prevista dalla legge per la promozione a generale di divisione, essendo nell'impossibilità di comandare la brigata, e gli altri generali di brigata.

A tale palese inconveniente intende ovviare il presente disegno di legge, tendente appunto a far ritenere utile ai fini dell'avanzamento, per i generali di brigata, la carica di capo di stato maggiore presso il Comando generale dell'arma dei carabinieri.

Il provvedimento proposto non prevede alcun onere finanziario.

Si esprime pertanto parere favorevole alla proposta di legge d'iniziativa del deputato Durand de la Penne, nel testo già approvato dalla Camera dei deputati, con decorrenza 1° luglio 1957.

D E L U C A . D'accordo; ma il capo di stato maggiore, in base alla presente legge, potrebbe essere promosso generale di brigata: allora quali funzioni ha?

P R E S I D E N T E . Il capo di stato maggiore ha la funzione di essere accanto al comandante generale quale suo diretto principale coadiutore e collaboratore nell'esercizio di un complesso, importantissimo comando come è quello generale dell'Arma dei carabinieri.

D E L U C A . Questo per i carabinieri. Per quanto riguarda le altre Armi, non è la stessa cosa? Il capo di stato maggiore della Aeronautica non svolge le stesse mansioni? Non capisco la ragione di questa discriminazione.

P R E S I D E N T E . I carabinieri dipendono dal Ministero della difesa per quanto riguarda l'amministrazione e la disciplina; dal Ministero dell'interno per quanto riguarda le operazioni ed il servizio d'istituto, e dipendono anche dal Ministero della giustizia per quanto concerne le indagini sui reati e la polizia giudiziaria.

D E L U C A . Il capo di stato maggiore dell'Aeronautica, in base alla legge, non può essere promosso generale di brigata?

P R E S I D E N T E . Il capo di stato maggiore dell'aeronautica è un generale di squadra aerea.

C A I A T I , *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Ho l'impressione che vi sia confusione circa quello che è il concetto specifico delle attribuzioni particolari dello stato maggiore e del capo di stato maggiore. Qui il problema va posto in questi termini: tutti i generali di brigata che aspirino ad essere presi in esame per l'avanzamento, devono aver esercitato il comando della brigata. Questo è il punto fermo. Il disegno di legge che cosa viene a stabilire? Viene a dare valore di efficacia anche legislativa a uno stato di fatto. Tre anni or sono lo stato maggiore dell'Esercito stabilì che per i carabinieri, data l'aumentata importanza dell'Arma; dati i problemi complessi relativi a un determinato periodo, eccetera; dati anche i rapporti che l'ufficiale che aveva la funzione di capo dello stato maggiore doveva avere con i singoli generali di brigata, e qualche volta anche con i tre generali comandanti le divisioni dei carabinieri, l'incarico di capo di stato maggiore non fosse più affidato a un colonnello, ma ad un generale di brigata. Per cui fu messo a capo dello stato maggiore un generale di brigata.

Che cosa si chiede adesso? Che siccome la norma generale stabilisce che il generale di brigata, per aspirare alla nomina a generale di divisione, deve avere come titolo il comando effettivo della brigata, si stabilisca che l'unica eccezione può essere fatta per il capo di stato maggiore dei carabinieri. Lasciamo

stare che, allo stato delle cose, conosciamo chi è il capo di stato maggiore dei carabinieri; ma il problema viene studiato per l'avvenire.

V'è poi una seconda parte del provvedimento che attribuisce una retroattività alla carica in questione al generale di brigata, sin dal luglio 1957; altrimenti, e nonostante il periodo svolto come capo di stato maggiore nel grado di generale, costui dovrebbe essere costretto a fare un ulteriore periodo come capo di stato maggiore, avvantaggiandosi della prima parte del provvedimento che viene sottoposto all'esame — ed anche, mi auguro, all'approvazione — della Commissione.

È inutile dire che sono d'accordo sulle osservazioni fatte dal generale Cadorna, dal Presidente e dal senatore Jannuzzi. Quando il senatore Cadorna dice che i comandanti di legione, pur avendo essi talvolta il comando del reggimento, non hanno le identiche attribuzioni del comandante di reggimento, dice cosa esatta; e quindi aggiunge che le attribuzioni in senso operativo non le hanno i comandanti di legione. Il Presidente ha poi affermato che non le hanno neppure i comandanti di gruppi, ma le hanno i comandanti di nucleo e gli stessi comandanti delle tenenze o, in genere, i capitani delle stazioni: affermazione veramente esatta e precisa.

La funzione del capo di stato maggiore è una funzione di alto coordinamento e le decisioni, evidentemente, vengono sottoposte agli organi di alta responsabilità. Però questa funzione non può essere svolta da un ufficiale di grado inferiore. In un ambiente militare non può entrare in discussione su certi problemi, su certe situazioni, un ufficiale che non abbia un grado adeguato.

Tenuto conto dell'importanza della cosa, lo stato maggiore aveva espresso la necessità che il capo di stato maggiore dei carabinieri non fosse più un colonnello, ma un generale di brigata. Poichè di fatto un generale di brigata da tre anni esplica questa funzione di capo di stato maggiore, e poichè questa funzione è stata equiparata al comando effettivo di una brigata, si è ritenuto dare tale riconoscimento non solo

per l'attuale capo di stato maggiore, ma per il futuro. Altrimenti nessun generale di brigata, in seguito, vorrebbe andare a fare il capo di stato maggiore. Poichè, peraltro, da tre anni, dal 1957 cioè, questa norma, nella efficacia quotidiana, è stata resa operante da parte dello stato maggiore (dato che lo stato maggiore dell'Esercito è quello che decide anche in ordine ai carabinieri), si tratta, da parte nostra, di dare in proposito una sanzione legislativa, stabilendo che chi ha ricoperto la carica di capo di stato maggiore ha, a tutti gli effetti, il titolo per essere preso in considerazione per la promozione a generale di divisione. Poi decideranno le Commissioni, che sono composte di tutti i generali, se dovrà ottenere o no l'avanzamento.

D E L U C A . La norma esiste per lo Esercito?

C A I A T I , *Sottosegretario di Stato per la difesa.* Sì.

M A R A Z Z I T A . Il mio Gruppo non ha nulla da obiettare in ordine alla approvazione del disegno di legge. È, infatti, un atto di giustizia equiparare il capo di stato maggiore dei carabinieri, che abbia esercitato tale funzione, al comandante di brigata che abbia comandato la brigata stessa per il medesimo periodo di tempo. Equiva mi sembra pure la disposizione della retroattività.

Piuttosto vorrei avere un chiarimento per ciò che riguarda l'ultimo capoverso dell'articolo 1, in cui si propone la soppressione di alcune parole nella colonna 3 della tabella n. 1 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, in corrispondenza del grado di colonnello, perchè mi sembra in contrasto con quanto è stato detto.

P R E S I D E N T E . Il fatto è che secondo la vecchia dizione poteva trattarsi di un generale di brigata o di un colonnello; adesso invece è stabilito che sia questione unicamente di un generale di brigata.

M A R A Z Z I T A . Dopo la spiegazione fornita dal Presidente, il mio Gruppo non ha nulla in contrario alla approvazione del provvedimento.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

#### Art. 1.

Alla tabella n. 1 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, come modificata dalla legge 27 febbraio 1958, n. 295, sono apportate le seguenti modifiche:

#### QUADRO II. — Ruolo dell'Arma dei carabinieri.

Alla colonna 3, in corrispondenza del grado di generale di brigata: dopo le parole « 1 anno di comando di brigata » sono aggiunte le parole:

« o nella carica di capo di stato maggiore del Comando generale. (s) ».

L'indicazione della nota « s » è riportata in calce alla tabella, con il seguente testo « A decorrere dal 1° luglio 1957 ».

Alla stessa colonna 3, in corrispondenza del grado di colonnello, sono soppresse le parole « o nella carica di capo di stato maggiore del Comando generale ».

(È approvato).

#### Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

**Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Boidi ed altri: « Revisione dell'organico del servizio di Commissariato dell'Esercito (ruolo ufficiali di Sussistenza) » (1140) (Approvato dalla Camera dei deputati)**

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Boidi ed altri: « Revisione dell'organico del servizio di Commissariato dell'Esercito (ruolo ufficiali di Sussistenza) », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

A N G E L I L L I , *relatore*. In considerazione della necessità di adeguare i Servizi dell'Esercito alle esigenze di una moderna organizzazione, appare opportuno ampliare l'organico degli ufficiali in servizio permanente effettivo del servizio di Commissariato dell'Esercito — ruolo ufficiali di Sussistenza — di una unità per il grado di maggior generale e di due unità per il grado di colonnello. Tale provvedimento trova opportuna giustificazione nelle accresciute attribuzioni del servizio di sussistenza che, dalla sua costituzione, cinquant'anni addietro, ad oggi, si sono notevolmente ampliate anche per il progresso tecnico ed organizzativo, e che comprende un gran numero di importanti e delicate funzioni, sì che si è creato un sensibile squilibrio tra attività di competenza e organico, che prevede al vertice solo un colonnello. La limitazione, oltre a non dare riconoscimento delle funzioni e delle attribuzioni del ruolo, preclude possibilità di sviluppo di carriera. Se si considera che anche gli ufficiali veterinari con appena 90 ufficiali ed i farmacisti con solo 100 ufficiali hanno il loro generale, si deve riconoscere la necessità di porre un generale a capo di un ruolo di circa 1200 ufficiali.

Il generale di sussistenza, capo del ruolo, potrebbe inoltre, ad un livello adeguato alle sue funzioni, impostare ogni problema di addestramento del ruolo, preparare ed aggiornare la regolamentazione, coadiuvare l'ispet-

tore generale nelle varie questioni di ordinamento e mobilitazione del ruolo.

A fianco del maggior generale si dovrebbe inoltre prevedere l'ampliamento del ruolo a tre colonnelli, e questo per gli stessi motivi.

Alla maggiore spesa, come previsto dal disegno di legge sottoposto all'esame della Commissione, disegno per cui si esprime parere favorevole, si potrà provvedere con la riduzione di tre unità nel grado di capitano e di quattro in quello di tenente.

T O L L O Y . Da un punto di vista generale dico subito che noi socialisti siamo contrari alla nomina di nuovi generali negli organici, perchè pensiamo che, andando via via verso il disarmo, in definitiva quanto più alti ufficiali facciamo, tanto più spostati veniamo creando. Ma questo è un argomento di carattere politico generale, e qui voglio attenermi a considerazioni puramente tecniche.

C A I A T I, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. È grave, senatore Tolloy, che lei dica certe cose come ex-ufficiale; e, comunque, prenda atto che io non mi voglio considerare uno spostato.

T O L L O Y . Questo è il nostro pensiero, dato che veramente noi crediamo si vada verso il disarmo. Comunque, ho già detto che non è questo l'argomento sul quale fonderò le mie argomentazioni, che si basano, invece, su presupposti tecnici e tradizionali delle Forze Armate, tradizioni alle quali noi ricorriamo ogni qual volta ci fa comodo e che disattendiamo invece, quando, come in questo caso, si vogliono fare delle concessioni.

La sussistenza è un organo esecutivo; e se in un secolo di vita dell'Esercito italiano non v'è mai stato un generale di sussistenza, ciò è dovuto al fatto che si tratta di un organo esecutivo periferico e non di un organo esecutivo centralizzato. Ciò ho già detto in una altra occasione, quando si trattava l'argomento dei servizi di Commissariato. Allora dissi che si trattava di un corpo avente compiti esecutivi centralizzati; donde la necessità di disporre di generali che provvedano a ordinazioni per tutto l'Esercito, e che, quindi, presiedano anche alla sussistenza, nei suoi

compiti esecutivi periferici, subalterni. D'altro canto voi sapete che nel corpo di Commissariato gli ufficiali devono essere laureati.

Dissi in quella occasione che poteva darsi che di colonnelli di sussistenza vi fosse più bisogno, anche ai fini dei compiti periferici; però tutti sappiamo che la sussistenza, necessariamente, è un organo subalterno, che ha una dipendenza diretta, per quello che riguarda il suo personale esecutivo, dai Corpi d'armata, non già dal Centro di sussistenza.

Quindi, a parte la prima considerazione fatta come questione di principio, quando passiamo a considerare il problema sotto il punto di vista tecnico, troviamo che questo problema è stato sollevato unicamente per soddisfare delle ambizioni: comprensibili, legittime soggettivamente, ma francamente contrastanti con tutta la tradizione e con tutte le esigenze tecniche.

Io vorrei che mi si spiegasse quali compiti questo maggior generale della sussistenza viene ad assolvere; vorrei che mi si dicesse quale utilità deriva dal fatto che un comandante di corpo d'armata, quando vuol vedere come procede la intera sussistenza, debba fare i conti con una duplice gerarchia; cioè con un generale del Centro, il quale più che compiti puramente rappresentativi, nonchè di coordinamento — ma non compiti effettivi, esecutivi, di azioni corrispondenti a una esigenza del movimento periferico subalterno — non ha.

Mi sembra che si vada incontro, qui, ad una suggestione alla quale noi socialisti non siamo favorevoli. Noi siamo sempre favorevoli agli aumenti degli stipendi degli ufficiali; ma qui si vuole un'altra, e ben diversa cosa.

Questa mia breve esposizione, fondata, motivata, dà un apporto costruttivo perchè, ripeto, la mia osservazione si basa su una tradizione che per un secolo non ha mai avuto motivo di essere rimessa in causa, e che improvvisamente oggi s'infrange per fare una eccezione relativamente alla sussistenza.

Vi dirò che noi socialisti non daremo neppure voto contrario al disegno di legge: ci asterremo semplicemente. Però, se si vuole una collaborazione costruttiva, permettete con tutta serenità che vi si dica che, secondo i socialisti, la creazione di un grado di gene-

4<sup>a</sup> COMMISSIONE (Difesa)21<sup>a</sup> SEDUTA (10 settembre 1960)

rale nella Sussistenza, nel quadro che ho fatto, e che è inoppugnabile dal punto di vista tecnico e operativo, non ha altro scopo se non quello di dare un « contentino » agli ufficiali di questo corpo, per esigenze morali. Da un po' di tempo in qua essere capitani non conta niente, essere colonnelli nemmeno: bisogna essere generali. Il grado di colonnello era il massimo dei gradi della Sussistenza: non vedo alcun motivo di operare cambiamenti.

**PRESIDENTE.** Se gli emolumenti delle Forze Armate per quanto concerne gli ufficiali fossero più adeguati, se la carriera degli ufficiali stessi non fosse più breve di quella di tutti gli altri funzionari dello Stato, io credo che forse sarebbero meno sentite le aspirazioni e le necessità dei vertici.

La Costituzione, come tutti sappiamo, stabilisce che i cittadini devono essere eguali davanti alla legge. Noi abbiamo approvato in precedenza leggi che hanno istituito un vertice per il corpo degli ufficiali veterinari, un altro vertice per gli ufficiali chimici-farmacisti. A me parrebbe che il negarlo oggi al corpo della sussistenza sarebbe non conveniente e non corrispondente allo spirito della norma costituzionale.

**VERGANI.** Se per aumentare lo stipendio si debbono aumentare i gradi, perchè invece non si modificano le tabelle?

**JANNUZZI.** Non voglio esaminare questo disegno di legge sotto profili diversi da quelli che esso si propone. Dico, allora, anzitutto che non è sottoscrivibile la preoccupazione del senatore Tolloy, che la nomina di un generale di sussistenza nell'Esercito italiano, atto del tutto funzionale ai fini del miglior andamento del servizio, sia un attentato addirittura alla pace.

**TOLLOY.** Non travisiamo le mie parole.

**JANNUZZI.** Comunque, visto che a principi vanno opposti principi, dico allora che finchè la pace non sarà venuta, le Forze Armate devono essere nel pieno della loro

funzionalità ed efficienza. Ciò mi sembra fuori discussione. Discutiamo, è vero, di pace, ma sull'esempio dell'Esercito sovietico manteniamo le nostre forze armate in piena efficienza.

**TOLLOY.** A me non interessa nulla dell'Esercito sovietico.

**JANNUZZI.** Quindi la tesi, che il senatore Tolloy dice di carattere generico, va riveduta e non sottoscritta. Ora, come già ho avuto occasione di dire in sede di bilancio della Difesa, noi, organo politico, non siamo in grado di poter stabilire norme, nella formazione degli organici, circa la maggiore o minore utilità della creazione di un grado. Si tratta di una questione squisitamente tecnica, che riguarda servizi per i quali io credo che, come organo politico, noi dobbiamo rimetterci al parere del Ministero della difesa. Se il senatore Tolloy se la sente di dichiarare che nella Sussistenza non è necessario un maggior generale, una simile dichiarazione non mi sento di poterla fare io, se il competente Ministero ha espresso parere diverso. Poichè dobbiamo pensare che vi è senso di responsabilità sia da parte degli organi tecnici che politici del Ministero della difesa, e che essi non indulgono a provvedimenti — come il senatore Tolloy invece sostiene — per favorire l'ambizione di determinate persone, ritengo che la richiesta espressa dal provvedimento in esame sia legittima e sono favorevole al suo accoglimento.

Piuttosto, prendendo lo spunto dal disegno di legge di cui ci stiamo occupando, devo dire che — stante quanto dispone il secondo comma dell'articolo 1, ossia che il limite di età è stabilito per il maggiore generale in 63 anni — ritengo di rinnovare la richiesta che tale problema venga trattato e risolto da un punto di vista generale, dal momento che mi pare che si tratti di uno degli argomenti più scottanti tra quelli che riguardano l'Esercito, per modo che vengono collocate a riposo persone nel pieno della loro intelligenza e capacità, ossia nel momento in cui sarebbero in grado di rendere i migliori servizi al Paese.



4<sup>a</sup> COMMISSIONE (Difesa)21<sup>a</sup> SEDUTA (10 settembre 1960)

D E L U C A . Il fatto che nel passato sia stato creato un generale del Corpo veterinario credo non sia un argomento valido perchè oggi si debba creare un generale della Sussistenza. Occorrerebbe stabilire se e quando è stato creato il generale dei farmacisti e quello dei veterinari, è stato compiuto un passo giusto o no. Comunque, desidero aggiungere a quanto ha detto il senatore Tolloy un rilievo, cioè che noi praticamente stiamo creando un generale a danno dei capitani e dei tenenti, in quanto che per pagare questo generale e un secondo colonnello, noi diminuiamo di tre le unità del grado di capitano e di quattro quelle del grado di tenente, indebolendo così la base, quella che poi opera maggiormente. E tutto ciò per creare un maggior generale.

J A N N U Z Z I . Per creare un generale e due colonnelli.

D E L U C A . Volete, a un dato momento, nominare un generale? Credete — come diceva il senatore Jannuzzi — che vi siano dei motivi tecnici per i quali non è possibile fare a meno di questo generale? Nominiamolo, ma non diminuiamo il numero dei tenenti e dei capitani; perchè in tal modo un individuo che è tenente da trent'anni non potrà conseguire la nomina a capitano, perchè l'organico è chiuso.

Il disegno di legge parla molto chiaramente: « L'organico degli ufficiali in servizio permanente effettivo del servizio di Commissariato dell'Esercito — ruolo ufficiali di Sussistenza — è aumentato di una unità per il grado di colonnello ed è diminuito di tre unità nel grado di capitano e quattro nel grado di tenente ». Trovate, quindi, un'altra formula, per lo meno, e lasciate in pace capitani e tenenti.

P R E S I D E N T E . Ma nessuno li manda via. Sono diminuiti solo nelle tabelle gradualità e numeriche; ma ciò non vuol dire che siano fisicamente sacrificati ufficiali già in servizio.

D E L U C A . Quando si trattano tali questioni, a un dato momento bisognerebbe

venire di fronte alla Commissione con un quadro esatto della situazione della Sussistenza, per vedere quanti capitani occorrono, e quanti tenenti. Qui invece si dice unicamente: « è diminuito di tre unità nel grado di capitano e quattro nel grado di tenente »; mi pare un sistema non troppo serio.

G R A V A . Non voglio entrare nel merito. Desidero soltanto richiamare l'attenzione dei colleghi di estrema sinistra su quello che abbiamo fatto tempo fa, quando cioè abbiamo approvato una identica legge per gli ufficiali di Amministrazione. Non possiamo quindi usare due pesi e due misure.

T O L L O Y . Ma allora dissi le stesse cose che dico oggi.

G R A V A . Gli do atto di ciò. Ma ora non possiamo usare un trattamento diverso per gli ufficiali di Sussistenza. Ci sono generali del Commissariato, ci sono ufficiali generali nell'Amministrazione: e perchè non possiamo, per questione di giustizia, dare anche un generale alla Sussistenza? Il Commissariato ha parecchi generali: io potrei dire personalmente, troppi; l'Amministrazione ha il suo generale; e non capisco perchè la Sussistenza non debba avere il suo generale.

Per conto mio, do parere favorevole al disegno di legge; e siccome io so che siete molto sensibili alla giustizia, credo che darete parere favorevole anche voi.

C A D O R N A . Sono costretto, dato che in tutti i casi analoghi sono sempre stato contrario sia per principio che per questione di funzionalità, a dire che preferirei che provvedimenti del genere di quello proposto nel disegno di legge in esame venissero adottati nel complesso e non « a spizzico », in maniera da evitare che ogni due mesi una categoria prenda spunto da quello che è stato adottato in favore di un'altra per chiedere i medesimi benefici.

Ciò premesso, ritorno però sempre a quel principio che è stato esposto dall'onorevole Presidente e che è stato riconosciuto dal senatore Tolloy: ci siamo messi oramai su questa strada, perchè la situazione economica

non corrisponde più alle varie posizioni di carriera. Protestai a suo tempo per i veterinari, dato che si creava un generale quando gli animali si erano oramai ridotti a qualche mulo, mentre quando erano in dotazione dell'Esercito 30-40 mila cavalli il comandante era solo un colonnello. Riconosco che delle persone laureate non possono finire la carriera con degli stipendi irrisori. Possiamo noi condannare questi ufficiali a una, diciamo così, inferiorità non soltanto economica, ma anche morale? Però rimane ferma la questione di principio, e io prego l'onorevole Sottosegretario di rendersi interprete di questo principio che nella nostra Commissione è stato esposto varie volte e che si può riassumere nel concetto per cui tutto ciò che riguarda questioni tecniche dovrebbe essere trattato in una legge coordinata e organica e non « a spizzico », appunto per non dare la impressione di provvedere oggi a un settore, domani a un altro, a seconda che uno si faccia avanti o no, a tutto discredito della stessa Commissione.

**V E R G A N I .** L'esposizione del senatore Cadorna facilita quanto io desidero dire e che del resto ha già formato oggetto di altri interventi. Senza dubbio vi saranno dei motivi tecnici e funzionali che giustificano il disegno di legge in esame; però a me pare che la discussione che si è svolta e le stesse parole del Presidente abbiano messo in evidenza come qui si tratti non tanto di problema funzionale specifico, quanto di problema organico generale. Da due anni che mi trovo in Parlamento ho sempre visto che si cerca di porre frettolosamente rimedio ai problemi che emergono: così oggi che si nota che l'organico degli ufficiali in un determinato settore è insufficiente, si provvede con misure contingenti, senza una visione organica e globale. Più volte noi abbiamo fatto presente la necessità di studiare ed elaborare un provvedimento generale. Non nego che vi sia oggi una situazione di disagio tra gli ufficiali, ma è una situazione che riguarda tutte le Armi, che noi certamente non risolviamo accogliendo le richieste solo di chi ha più forza per far sentire la propria voce, e alimentando intorno a noi, magari, dei pettegolezzi. Ra-

gione per cui noi chiediamo ancora una volta che il Ministero e gli organi competenti propongano al Parlamento un provvedimento organico che sistemi finalmente l'intera materia.

Ciò premesso, ma tenuto altresì conto che non si può dimenticare come in precedenza siano stati fatti dei piccoli errori che hanno spianato la strada a richieste particolari del genere di quella oggi in esame, noi non voteremo contro il disegno di legge in discussione, ma ci asterremo dall'esprimere un voto, con ciò sottolineando la nostra volontà di prospettare i nostri punti di vista solo in sede di un provvedimento di carattere generale.

**C A I A T I ,** *Sottosegretario di Stato per la difesa.* Il Governo, tenuto conto che il dibattito su questo argomento è stato più che ampio, si rimette alla decisione della Commissione.

**P R E S I D E N T E .** Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli di cui do lettura:

#### Art. 1.

L'organico degli ufficiali in servizio permanente effettivo del Servizio di Commissariato dell'Esercito — ruolo ufficiali di Sussistenza — è aumentato di una unità per il grado di maggior generale e di due unità per il grado di colonnello ed è diminuito di tre unità nel grado di capitano e quattro nel grado di tenente.

Il limite di età per il maggior generale è stabilito ad anni 63.

*(È approvato).*

#### Art. 2.

All'articolo 59 della legge (12 novembre 1955, n. 1137, il penultimo alinea è sostituito dal seguente:

« Nei ruoli del Servizio sanitario (ufficiali chimici-farmacisti) del Servizio di commissa-

4<sup>a</sup> COMMISSIONE (Difesa)21<sup>a</sup> SEDUTA (10 settembre 1960)

riato (ufficiali di Sussistenza), del Servizio veterinario, sino al grado di maggior generale ».

(È approvato).

#### Art. 3.

L'ultimo alinea dell'articolo 59 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, è abrogato.

(È approvato).

#### Art. 4.

Al quadro XIII della tabella n. 1, annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e modificata dalla legge 27 febbraio 1958, n. 295, sono apportate le seguenti modifiche:

Nella colonna 1, prima del grado di colonnello, è inserito il grado di maggior generale.

Nella colonna 4, in corrispondenza del grado di maggior generale, è aggiunta la cifra « 1 ».

In corrispondenza del grado di colonnello:

nella colonna 2 è aggiunta la locuzione « a scelta »;

nella colonna 4, la cifra « 1 » è sostituita dalla cifra « 3 »;

nella colonna 5, è aggiunta la locuzione « 1 » ogni quattro anni (*g*);

nella colonna 6, è aggiunta la parola « tutti ».

In corrispondenza del grado di tenente colonnello:

nella colonna 5, la locuzione « 1 ogni quattro anni (*g*) », è sostituita dalla locuzione « 1 ogni due anni (*g*) ».

In corrispondenza del grado di capitano, nella colonna 4, la cifra « 92 » è sostituita dalla cifra « 89 ».

In corrispondenza dei gradi di tenente e sottotenente nella colonna 4, la cifra « 97 » è sostituita dalla cifra « 93 ».

(È approvato).

#### Art. 5.

Per la prima applicazione della presente legge, il Ministro determina l'aliquota di ruolo dei tenenti colonnelli da valutare per formare la graduatoria di merito e per effettuare le promozioni a colonnello a raggiungimento dell'organico previsto nell'articolo 1, comprendendo nell'aliquota stessa, oltre i tenenti colonnelli già valutati, i due quinti dei tenenti colonnelli non ancora valutati.

La graduatoria di merito di cui al comma precedente sostituisce a tutti gli effetti quella in precedenza eventualmente formata in applicazione delle norme contenute nella legge 12 novembre 1955, n. 1137.

(È approvato).

D E L U C A . A nome della mia parte politica, dichiaro che ci asterremo dal voto.

T O L L O Y . Anche la mia parte politica si astiene dal votare il disegno di legge.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

#### Discussione e approvazione del disegno di legge: « Soprassoldo giornaliero per i servizi speciali al personale dello squadrone guardie del Presidente della Repubblica » (1160)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Soprassoldo giornaliero per servizi speciali al personale dello squadrone guardie del Presidente della Repubblica ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

A N G E L I L L I , *relatore*. Il soprassoldo giornaliero per servizi speciali corrisposto al personale dello squadrone guardie del Presidente della Repubblica, in base alla legge 9 novembre 1950, n. 977, è stato fissato per gli ufficiali, sottufficiali, appuntati e carabinieri effettivi, in lire 90 giornaliere.

Oggi, a dieci anni di distanza, si rileva l'opportunità di un adeguamento; e il disegno di legge si propone appunto tale adeguamento, con una differenziazione per gli ufficiali, per i sottufficiali e per i carabinieri, anche in considerazione delle delicate mansioni da essi espletate e dell'onere di un costosissimo vestiario.

Quindi il relatore è favorevole all'approvazione del disegno di legge, premettendo che l'onere finanziario è di sole lire 8 milioni e 700.000, alla cui copertura sarà provveduto mediante riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo 142 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario 1960-61.

**PRESIDENTE.** Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

#### Art. 1.

Il soprassoldo giornaliero per servizi speciali, previsto dalla legge 9 novembre 1950, n. 977, a favore degli ufficiali, sottufficiali, appuntati e carabinieri effettivi dello squadrone guardie del Presidente della Repubblica, è fissato nelle seguenti misure:

tenente colonnello o maggiore comandante dello squadrone . . .	L. 500
capitano . . . . .	» 450
tenente e sottotenente . . . . .	» 400
maresciallo . . . . .	» 350
brigadiere e vicebrigadiere . . . . .	» 300
appuntato e carabiniere . . . . .	» 250

(È approvato).

#### Art. 2.

Alla copertura dell'onere annuo di lire 8 milioni e 700.000, derivante dall'applicazione della presente legge, sarà provveduto mediante riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo 142 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario 1960-61.

Per gli esercizi successivi non si farà luogo ad apposita assegnazione di fondi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

**Seguito della discussione e rinvio del disegno di legge: « Norme integrative del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 940, sugli organici degli operai di ruolo delle Forze armate » (1004)**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Norme integrative del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 940, sugli organici degli operai di ruolo delle Forze Armate ».

**ANGELILLI, relatore.** Ho già svolta a suo tempo la relativa relazione; e il provvedimento è stato già oggetto dell'esame non solo della Commissione, ma anche di una Sottocommissione.

Si tratta di un disegno di legge molto atteso, dato che sono ormai quasi venti anni che i salariati aspettano un trattamento in loro favore. Perciò non ho altro da aggiungere che invitare la Commissione ad approvare il disegno di legge nel testo governativo, corrispondendo in tal modo all'attesa di numerosi operai e soddisfacendo un principio di giustizia.

**VERGANI.** In ordine al problema di cui al provvedimento in discussione, ed al cui esame abbiamo già dedicato alcune sedute, mi pare che si fosse rimasti d'accordo di soprassedere, in quanto erano state iniziate trattative tra il Governo e le tre organizzazioni sindacali rappresentanti degli statali; di ciò, del resto, ha dato ampiamente notizia tutta la stampa. Ora io ignoro a quale punto siano tali trattative.

C A I A T I, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Riconfermo che si tratta di un provvedimento che è largamente atteso dagli interessati e che ha lo scopo di consentire, attraverso le vacanze che si determineranno, ad alcuni giornalieri di passare temporanei, e ad altri di ottenere un migliore inquadramento.

Poichè il problema è stato già sufficientemente discusso dalla Commissione, riterrei che si potrebbe addivenire ad una deliberazione in merito nella seduta odierna.

T O L L O Y. Sono d'avviso che la discussione del provvedimento debba essere ulteriormente rinviata; aderisco con ciò alla tesi prospettata dal senatore Vergani. Da contatti che ho avuto con il segretario della C.G.I.L. mi sono formato la convinzione che, se la grande maggioranza degli operai, approvando il provvedimento, può ottenere una migliore sistemazione, non si tiene conto, però, che si sono venute a creare situazioni assai gravi di carattere morale nei riguardi di quelle unità, che a suo tempo sono state discriminate e licenziate.

D E L U C A. A quanto ci si dice vi sono trattative in corso tra il Governo ed i vari sindacati. Ma la Commissione non conosce gli estremi della discussione che si sta svolgendo tra il Governo e sindacati; chi ci garantisce, quindi, che raggiungendosi finalmente un accordo, tale accordo rappresenti la migliore soluzione del problema?

Va tenuto presente, ancora, che esistono numerosi operai ingiustamente a suo tempo licenziati, che hanno presentato ricorso presso il Consiglio di Stato. Mi sembra che dovremmo valutare anche le ragioni di coloro che a suo tempo furono colpiti da discriminazioni.

J A N N U Z Z I. Mi permetto di far rilevare che se, per pervenire ad una decisione sul disegno di legge, dovessimo attendere la risoluzione delle questioni che si agitano alla sua base, la discussione dovrebbe essere rinviata a tempo indeterminato.

Se esiste un problema di persone ingiustamente licenziate, sono d'avviso che questa questione dovrebbe essere trattata in sede separata; non v'è alcuna ragione, quindi, per fare attendere tutti coloro che aspettano, indarno, da venti anni una soluzione del loro problema.

M A R A Z Z I T A. È la prima volta che vengo tra di voi, dato che in precedenza facevo parte di un'altra Commissione, dove, in verità, una richiesta di rinvio di pochi giorni non provocava le resistenze, che ha sollevato la richiesta prospettata dai miei colleghi della sinistra.

Sono anch'io d'avviso della opportunità di soprassedere nella discussione, dato che molte questioni debbono essere ancora ulteriormente approfondite e, dato che sarebbe opportuno attendere l'esito dei colloqui che attualmente si stanno svolgendo tra il Governo e i rappresentanti di organizzazioni sindacali.

C A I A T I, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Sono del parere che la discussione del disegno di legge non dovrebbe essere ulteriormente rinviata, e che si dovrebbe giungere ad una decisione nella seduta odierna, dato che il problema è stato già ufficialmente approfondito.

Comunque mentre dichiaro che il Governo è a disposizione dei senatori per un'immediata definizione del problema, mi rimetto alle decisioni che la Commissione vorrà prendere.

P R E S I D E N T E. Se non si fanno osservazioni, aderendo alle richieste avanzate nel corso della seduta, rinvio ad altra seduta il seguito della discussione del disegno di legge.

*La seduta termina alle ore 13.*

Dott. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari